Sent .18/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere
Luigia Iocca	Primo Referendario *relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4120/R del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Antonio CONTI, cf. CNTNTN55A10B810L, nato a Carovilli il 10/1/1955 ed ivi residente in c.da Ficora, n. 16; indirizzo pec antonio.conti@arubapec.it, non costituito;

Visti l'atto di citazione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Udito – all'udienza del 22/10/2026, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 21/5/2026 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Antonio CONTI, Sindaco del Comune di Carovilli, per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Inps, della somma conclusivamente quantificata in euro 15.154,69.

La Procura ha riferito che la notizia di danno è costituita da un articolo giornalistico con il quale si informava di numerose irregolarità e false dichiarazioni finalizzate alla fruizione del beneficio del reddito di cittadinanza.

Delegate le indagini alla Guardia di Finanza, ne è emerso che il Comune di Carovilli, nella persona del Sindaco convenuto, aveva sottoscritto in data 3/10/2019 la convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma GePI, attraverso la quale andavano effettuati i controlli sui requisiti di residenza e soggiorno *ex* art. 5, comma 4, d.l. n. 4/2019. Inoltre – pur avendo comunicato all'Ambito territoriale, con pec del 21/11/2019, il nome del dipendente individuato per l'accreditamento utenti in piattaforma GePI – il convenuto ometteva di nominare formalmente il suddetto dipendente come addetto Responsabile e Coordinatore dei controlli *ex* art. 5 cit. Allo stesso modo, in base alla ricostruzione dei fatti esposta nella citazione, non lo notiziava dell'incarico.

Ciò emergeva, in particolare, da una dichiarazione spontanea resa dal suddetto dipendente ai militari del Nucleo di p.e., che si erano portati presso il comune per un accesso istruttorio. La dichiarazione, nella prospettiva accusatoria, era avvalorata dalla mancata presentazione, pur sollecitata, dei documenti attestanti la nomina e la comunicazione al dipendente.

Con tale condotta omissiva, il convenuto avrebbe dunque consentito

l'indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di taluni cittadini stranieri, risultati poi privi del requisito della residenza almeno quinquennale in Italia, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2019, così come risultante dall'intervento della Corte costituzionale, sent. n. 31/2025.

Notificatogli il rituale invito a dedurre, il sig. CONTI non ha svolto alcuna attività difensiva.

Ricostruito il contesto normativo, la Procura ha dunque opinato che la condotta dell'odierno convenuto abbia rivelato un totale disinteresse per le inequivoche prescrizioni contenute nella Convenzione da lui stesso stipulata, atteggiamento mantenuto anche in cospetto delle successive note di indirizzo operativo diramate dall'Ambito territoriale di Agnone, che richiamavano puntuali obblighi di legge. In particolare, nella prospettiva accusatoria, "*Il convenuto era consapevole che il proprio ruolo, nell'ambito dei controlli sui richiedenti il Rdc, non si esauriva con la mera indicazione all'ATS del nominativo di un dipendente comunale quale Coordinatore e Responsabile* […] *ma che, invece, rientrava nei propri obblighi di servizio procedere alla nomina*".

Sotto il profilo del nesso causale e ferma l'antigiuridicità della condotta, il requirente ha sostenuto che – alla stregua del cd. giudizio controfattuale – l'esistenza del rapporto causa-effetto sarebbe confermata dalla circostanza che, qualora l'odierno convenuto avesse posto in essere l'individuata condotta doverosa, le erogazioni non dovute non si sarebbero verificate.

Il danno – inizialmente ipotizzato come coincidente con l'intero esborso sostenuto dall'Istituto previdenziale, pari ad euro 29.485,36 – è stato conclusivamente quantificato in euro 15.154,69.

Tale importo deriva dalla sottrazione, dal totale dell'esborso, di

quanto erogato ad un cittadino che, dall'istruttoria, è risultato effettivamente titolare del requisito di residenza. La somma, così decurtata, è stata poi ulteriormente ridotta, avendo la Procura attrice "*ritenuto di detrarre* […] *le somme corrispondenti alla prima mensilità del Rdc nei casi in cui il tempestivo adempimento delle verifiche demandate al Comune* […] *non avrebbe comunque impedito l'erogazione indebita della prima mensilità del beneficio*".

Il requirente ha concluso chiedendo la condanna del sig. CONTI "*al pagamento in favore dell'I.N.P.S. della somma complessiva di € 15.154,69, (quindicimilacentocinquantaquattro/69), o della diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato*".

Benché ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non è comparso.

All'udienza del 22/10/2026, è comparso il rappresentante del pubblico ministero, che ha svolto le proprie argomentazioni, concludendo per la dichiarazione di contumacia e insistendo per l'accoglimento della domanda.

Considerato in

DIRITTO

Pregiudizialmente, va osservato che il sig. CONTI è stato ritualmente evocato in giudizio mediante notifica dell'atto di citazione e del d.p. di fissazione dell'udienza (e, prima, dell'invito a dedurre) al suo indirizzo pec risultante da pubblici registri. Ciononostante, non si è costituito in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei seguenti termini.

Il pubblico ministero ha basato l'accusa sul presupposto che il sig. CONTI abbia omesso di procedere alla nomina del Coordinatore e

Responsabile per i controlli previsto dal d.l. n. 4/2019 o che, comunque, abbia omesso di dare disposizioni affinché il dipendente, il cui nominativo era stato da lui comunicato all'Ambito territoriale di riferimento, ricevesse un provvedimento di nomina espresso e da lui conoscibile.

Sul piano normativo, quanto alla doverosità della condotta attesa, al convenuto è contestato di aver omesso l'esercizio di "*quel dovere di controllo sull'apparato amministrativo previsto ex art. 50, comma 1, Tuel, e di assumere le iniziative necessarie per assicurare le verifiche richieste dalla legge*".

La ricostruzione è confermata dagli atti.

Risulta, in proposito, la comunicazione di posta certificata con la quale, in data 21/11/2019, il Sindaco convenuto aveva comunicato, all'Ambito territoriale di riferimento, il nome di un dipendente comunale da accreditare sulla piattaforma dei controlli *ex* art. 5, d.l. n. 4/2019.

Nell'impossibilità di reperire la documentazione attestante l'avvenuto espletamento dei controlli stessi, in occasione dell'accesso di polizia erariale dell'8/10/2024 presso il Comune di Carovilli, il dipendente asseritamente incaricato veniva convocato dal Segretario comunale e spontaneamente dichiarava ai militari operanti di essere venuto a conoscenza della propria nomina a Coordinatore e Responsabile solo in quel momento. Aggiungeva di aver omesso i controlli poiché non era "*a conoscenza delle incombenze individuate dalla normativa di riferimento*" (v. all. 11 all'annotazione della G.d.F., doc. 4 alla citazione).

Destinatario di un decreto istruttorio del pubblico ministero, in merito alla circostanza in discorso, il Segretario comunale ha quindi rappresentato che, oltre alla comunicazione pec più sopra citata, non erano stati reperiti altri

documenti dai quali risultassero la nomina formale del dipendente e la relativa comunicazione al medesimo. La formalizzazione dell'incarico, più in particolare, si verificava solo con la delibera di giunta comunale n. 19/2024, evidentemente successiva ai fatti per cui è causa (v. doc. 6 alla citazione).

Per converso, è accertato che il reddito di cittadinanza è stato erogato *sine causa* a cinque cittadini stranieri, soggiornanti nel territorio di Carovilli, che non possedevano il requisito della residenza almeno quinquennale richiesto dalla norma (così come essa risulta dopo l'intervento manipolativo della sent. n. 31/2025 della Corte costituzionale).

Esclusa una sesta posizione, segnalata dalla Guardia di Finanza e poi invece valutata conforme ai requisiti di legge, il pubblico ministero ha anche tenuto conto della mancata incidenza causale della condotta del convenuto rispetto all'erogazione della prima mensilità del beneficio, conformandosi all'indirizzo di questa Sezione. Ha quindi censurato che la restante parte dell'esborso oggetto della *notitia damni*, pari ad euro 15.154,69, avrebbe potuto essere evitata qualora, senza l'omissione del sig. CONTI, il Responsabile dei controlli – opportunamente nominato e notiziato – avesse segnalato all'Istituto previdenziale la non spettanza del beneficio.

Il collegio è avveduto del fatto che la mancata costituzione in giudizio non implica una non contestazione – da parte del convenuto – dei fatti riferiti a suo carico, e tuttavia osserva che tale mancata costituzione non offre elementi o argomentazioni difensive potenzialmente valide ad escluderne o limitarne la responsabilità.

Perciò, secondo un criterio di regolarità causale, la tesi è fondata e

l'esborso dannoso, pari ad euro 15.154,69, va interamente ascritto alla responsabilità del sig. CONTI medesimo. Egli, peraltro, non poteva non essere avveduto della necessità di comunicare formalmente, al dipendente nominato presso l'Ambito territoriale, il suo incarico ed i relativi compiti.

Così accertato e commisurato, il danno da porre a carico del convenuto va tuttavia decurtato in ragione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1-*octies*, l. n. 20/1994, inserito dalla l. n. 1/2026. Per effetto di tale disposizione, il convenuto può essere condannato a risarcire una somma non superiore "*al 30 per cento del pregiudizio accertato*" e comunque "*non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo*".

Conseguentemente, il sig. CONTI è condannato al pagamento, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, della somma di euro 4.546,40 (pari al 30% di euro 15.154,69), oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi dalla data di pubblicazione della sentenza. La rivalutazione verrà calcolata dalla data di erogazione di ciascun beneficio indebito a partire dalla seconda mensilità, fatta eccezione per quello erogato in un'unica mensilità, per il quale la rivalutazione decorrerà dalla data dell'unica erogazione. Dalle date così individuate, la rivalutazione decorrerà fino a quella di pubblicazione della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, di-

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 48,00 (quarantotto/00).
Il Responsabile della Segreteria
Teresa Ciarallo

sattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del sig. Antonio CONTI e lo condanna al pagamento, in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, della somma di euro 4.546,40, oltre alla rivalutazione come in parte motiva ed agli interessi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza.

Lo condanna altresì al pagamento delle spese della sentenza che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 22/10/2026.

Magistrato estensore	Presidente
Luigia Iocca	Maurizio Stanco
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 27 ottobre 2026

F.to Il Responsabile della Segreteria
Teresa Ciarallo

(firmato digitalmente)